

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

Rep. n.104


**OGGETTO:** Contratto per la concessione di un suolo nel cimitero di Bivona frazione di Vibo Valentia.

L'anno duemilasedici (2016) il giorno 10 del mese di Marzo presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

- 1) il dott. Filippo Nesci, nato a Soriano Calabro il giorno 26 settembre 1971, (numero di codice fiscale: NSC FPP 71P26 I 854P), il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (Partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 2 – Polizia Municipale, nominato con Decreto Sindacale n.6 del 18.06.2015, e n.14 del 29.9.2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- 2) Ramondino Fortunato , nato a Vibo Valentia il giorno 31.01.1934, (identificato a mezzo carta di identità n. AO4764436 rilasciata dal Comune di Vibo Valentia in data 06.08.2009 , ivi residente alla 3° Trav. di Via Roma di Portosalvo, codice fiscale RMNFTN34A31F537V;

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

-che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del giorno 29 marzo 1985,



vistata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 24 aprile 1985, e con deliberazione di Giunta Comunale n. 853 del 15 giugno 1985, dichiarata immediatamente esecutiva, che si trovano allegate all'atto di concessione rep.1741 del 15 luglio 1985, venivano modificati e interpretati rispettivamente gli art. 73 e 75 del regolamento innanzi indicato;

-che con deliberazione della Circoscrizione di Vibo Marina- Bivona - Portosalvo n. 7 del 2 aprile 2001, è stata approvata la graduatoria relativa all'assegnazione dei lotti cimiteriali attribuiti a ciascun nucleo familiare, a coloro che ne avevano fatto richiesta;

-che con deliberazione n. 14 del 20 febbraio 2002, il Consiglio Comunale ha approvato il piano di lottizzazione del nuovo cimitero di Bivona dando atto, tra l'altro, che l'altezza massima delle cappelle da edificare non dovrà superare mt. 4,80 dal piano di campagna al piano di gronda;

- che con determinazione del Dirigente agli Affari Generali n. 125 del 27 marzo 2002 è stata confermata l'assegnazione di detti lotti secondo la graduatoria approvata dalla circoscrizione di Vibo Marina – Bivona – Portosalvo con la citata deliberazione n.7 del 2 aprile 2001;

- che con Delibera della Circoscrizione di Vibo Marina – Bivona – Portosalvo , n.18 del 2 aprile 2004 è stata approvata ed integrata la graduatoria di cui alla Deliberazione della Circoscrizione n. 7 del 2 aprile 2001, con n. 36 nominati , al fine di poter eseguire lo scorrimento della graduatoria originaria , in caso di rinuncia da parte degli assegnatari;

-che, con determina Dirigenziale del Settore 3 del 27 marzo 2013 si è proceduto alla revoca di n. 14 assegnatari e allo scorrimento della graduatoria di cui alla delibera

Circoscrizionale n. 18 del 2 aprile 2004;

-che con determina Dirigenziale del Settore 6 n. 118 del 24 settembre 2014, si è preso atto che n. 5 utenti hanno accettato l'assegnazione del lotto cimiteriale , mentre n. 9 lotti cimiteriali, sono stati revocati procedendo, allo scorrimento della graduatoria integrata di cui alla Deliberazione di Circoscrizione n.18 del 2 aprile 2004;

-che con determina Dirigenziale del Settore 6 n. 16 del 22.5.2015 si è proceduto all'assegnazione di n. 10 lotti di terreno nel cimitero di Bivona , e allo scorrimento di n. 4 nominativi di cui alla graduatoria integrata di cui alla Deliberazione di Circoscrizione n.18 del 2 aprile 2004; n. 18 del del 2 aprile 2004;

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22 giugno 2000 il costo per la concessione dei suoli cimiteriali è stato fissato in €. 219,49 (euro duecentodiciannove/49) per metro quadrato;


- che, lo schema di contratto da stipulare con le ditte concessionarie dei suoli è stato approvato con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio n. 541 del giorno 28 giugno 1994.;

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite:

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (legge n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013), il Responsabile del Settore 6, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il Concessionario dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non esistono situazioni di conflitto di interesse,



limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto e del sottoscritto dirigente che adotta l'atto finale.

Le parti dichiarano, inoltre, di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste.

**ARTICOLO 2: Oggetto della concessione.**

Il Comune concede al Sig. Ramondino Fortunato l'uso del suolo di mq. 9.12 nel cimitero di Bivona lotto identificato alla lettera B17 da edificare per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del Regolamento Cimiteriale comunale, approvato con Delibera consiliare n.47 del 24.10.2003, divenuto esecutivo il 29.11.2003, della superficie complessiva di mq. 9.12 (novemetricadri/12), meglio individuabile nella piantina planimetrica che, firmata dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

**ARTICOLO 3: Durata della concessione - Rinnovo.**

La concessione rimane stabilita per la durata di anni 99 (novantanove), salvo rinnovo da concedersi, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 58 del Regolamento Cimiteriale Comunale.

**ARTICOLO 4: Diritto d'uso delle sepolture – Divieti.**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone dei concessionari ed a quelle delle proprie famiglie così come indicato all'articolo 60 del Regolamento

Cimiteriale Comunale. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati ed ogni concessione che venga a cessare, per qualsiasi titolo, rientra nella piena disponibilità del Comune (art. 65 e 68 del Regolamento Cimiteriale Comunale).

**ARTICOLO 5: Osservanza delle norme di riferimento.**

La concessione è subordinata all'osservanza delle norme tutte contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.9.1990 n. 285) ed in quelle contenute nel Regolamento Cimiteriale Comunale citato in premessa le cui disposizioni la parte concessionaria dichiara di ben conoscere.

In particolare la concessione di cui al presente atto rimane subordinata all'osservanza delle disposizioni qui di seguito riportate:

a) sul lotto concesso dovrà essere costruita, previa autorizzazione comunale, una cappella di famiglia o una edicola funeraria, entro 36 (trentasei) mesi dalla comunicazione dell'approvazione del progetto (art. 63 del Regolamento Cimiteriale Comunale), che dovrà riportare il preventivo parere favorevole dei competenti Organi Comunali e delle Autorità Sanitarie; per motivi da valutarsi, dal Comune può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di mesi dodici, scaduti i quali il Comune provvederà alla pronuncia di decadenza per come previsto dall'art. 68, lett. d) del Regolamento Cimiteriale Comunale.

**ARTICOLO 6: Corrispettivo della concessione.**

Le parti danno atto che il pagamento del corrispettivo della concessione, ammontante ad €. 2.001,65 (euroduemilauno/65), è stato effettuato a mezzo versamento sul conto corrente postale n.317891 intestato a "Comune Vibo Valentia - Servizio Tesoreria", giusta ricevuta n.18/249-0025 del giorno 14.01.2015, rilasciata dall'ufficio postale contrassegnata dal codice VCYL 0159 ;

**ARTICOLO 7: Spese.**

Tutte le spese inerenti il presente atto, presenti e future, sono a totale carico della ditta concessionaria.

**ARTICOLO 8: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa il Concessionario del suolo che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 6 pagine a video e fin qui la sesta, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono e mediante acquisizione autografa e con firma digitale da parte del sottoscritto ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

IL DIRIGENTE IL SETTORE 6

IL CONCESSIONARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: